

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL NIDO D'INFANZIA
IL COLIBRI'

Sommario

Art. 1 – Istituzione	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Utenti	3
Art. 4 – Struttura del nido d’infanzia	3
Art. 5 - Forma di gestione	4
Art. 6 – Modalità di ammissione.....	4
Art. 7 – Determinazione della retta.....	5
Art. 8 – Pagamento della retta.....	5
Art. 9 – Calendario di apertura.....	5
Art. 10 – Servizi Aggiuntivi.....	6
Art. 11 – Assenze	6
Art. 12 – Recesso dalla frequenza.....	6
Art. 13 – Assistenza sanitaria e pedagogica.....	6
Art. 14 – Tutela dei bambini	7
Art. 15 – Abbigliamento	7
Art. 16 – Il pasto e la merenda	7
Art. 17 – L’inserimento.....	7
Art. 18 – Organico e funzioni del personale	8
Art. 19 – Personale per bambini disabili o in difficoltà	8
Art. 20 – Carta dei servizi	8
Art. 21 – Comitato di gestione	8
Art. 22 – Assemblea dei genitori	9
Art. 23 – Ricettività e strutture.....	9
Art. 24 - Reclami.....	10
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 26 – Sicurezza sui luoghi di lavoro ed igiene degli alimenti	10
Art. 27 – Rinvio a norme vigenti	10
Art. 28 – Entrata in vigore	11

Art. 1 – Istituzione

Il Comune di San Martino al Tagliamento, in conformità alla Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo Regolamento di esecuzione, istituisce il Nido d'Infanzia "Il Colibrì".

Il Nido d'infanzia è ubicato nei locali di proprietà comunale siti in viale Rimembranza che ospitano anche la scuola dell'infanzia statale "Il Tiglio".

La gestione del Nido d'infanzia può avvenire mediante appalto di servizi educativi o concessione di servizio

Art. 2 – Finalità

Il Nido d'Infanzia assume un ruolo sociale ed educativo di primaria importanza per la prima infanzia in quanto finalizzato ad assicurare un equilibrato sviluppo psicofisico delle bambine e dei bambini integrando il ruolo della famiglia e concorrendo alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socioculturale.

Il servizio offre alle bambine ed ai bambini uguali possibilità di sviluppo e di mezzi espressivi e opera in stretta collaborazione con la famiglia, integrandosi con gli altri servizi culturali e socio-sanitari rivolti alla prima infanzia.

In particolare il servizio si propone di assecondare e stimolare l'acquisizione delle competenze e regole sociali, cognitive, affettive e psicomotorie, sulla base di proposte il più possibile individualizzate ed attente a far sperimentare a ciascuno la propria naturale evoluzione in un ambiente adeguato.

L'integrazione con la scuola dell'infanzia consente di offrire alle famiglie un'offerta formativa con un respiro di lungo periodo che privilegia la coerenza e la continuità degli aspetti educativi e didattici.

Art. 3 – Utenti

Il Nido d'Infanzia accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi di età, suddivisi secondo le seguenti fasce: lattanti (dai 6 ai 12 mesi), semidivezzi (dai 13 ai 24 mesi) e divezzi (dai 25 ai 36 mesi).

Nessuna minorazione psichica o fisica potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dal servizio di Nido d'Infanzia. I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante il periodo di attività del nido possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno in corso.

I bambini iscritti che alla data del primo settembre non abbiano ancora compiuto i 6 mesi d'età, ma raggiungano l'età minima richiesta nel corso dell'anno scolastico, verranno inseriti in lista d'attesa e potranno essere accolti al compimento dei 6 mesi qualora vi siano posti disponibili. Diversamente verranno iscritti all'anno scolastico successivo.

Art. 4 – Struttura del nido d'infanzia

Il Nido d'Infanzia è dotato degli standard qualitativi ed organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

La struttura offre un ambiente appropriato e protetto, ricco di percezioni ma equilibrato, dove bambini possono liberamente sviluppare le proprie potenzialità. Gli interventi educativi verranno strutturati di concerto con le altre istituzioni scolastiche al fine di offrire un servizio educativo integrato.

Art. 5 - Forma di gestione

“Il Colibrì” è un nido di infanzia comunale. L’Amministrazione per la gestione del servizio può avvalersi di risorse umane proprie o, in forma indiretta, di un operatore privato individuato in osservanza delle disposizioni in materia di appalti pubblici e garantendo il rispetto degli standard qualitativi che contraddistinguono i servizi a gestione diretta.

Art. 6 – Modalità di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, e presentata al Comune o al Concessionario del servizio mediante una delle modalità previste e comunicate all’utenza entro il 30 aprile di ogni anno

Le domande presentate entro i termini prefissati formeranno una graduatoria con i criteri prestabiliti dal presente articolo. Detta graduatoria verrà aggiornata nel corso dell’anno scolastico, almeno ogni tre mesi, con l’inserimento delle nuove richieste di ammissione di bambini aventi il requisito dell’età. I bambini che già frequentano il nido, di diritto vengono ammessi all’anno scolastico successivo.

L’ammissione avrà luogo con il criterio temporale di iscrizione.

In caso di superamento del numero massimo di accoglienza consentito dalla normativa, verrà costituita una graduatoria tenendo conto dei seguenti elementi:

- bambini i cui fratello frequentano il nido d’infanzia “il Colibrì”
- bambini i cui fratelli frequentano la scuola dell’infanzia “il Tiglio”
- bambini residenti in Comune di San Martino al Tagliamento
- bambini residenti nei Comuni dell’Ambito Socio Assistenziale del Tagliamento
- bambini disabili
- bambini in situazioni di grave rischio tale da compromettere l’equilibrio psicofisico accertate dai Servizi Sociali del Comune
- bambini che vivono con un solo genitore in situazioni di disagio economico accertate dai Servizi Sociali del Comune
- bambini i cui genitori lavorano entrambi

I bambini iscritti che

- Alla data del primo settembre non abbiano ancora compiuto i 6 mesi d’età ma raggiungano l’età minima richiesta nel corso dell’anno scolastico;
- pur avendo il requisito dell’età non sono stati ammessi all’asilo nell’anno scolastico richiesto per mancanza di disponibilità di posti;

verranno inseriti nella graduatoria dell’anno scolastico successivo.

Nel caso in cui in corso di anno scolastico si rendano disponibili dei posti gli stessi saranno assegnati rispettando la graduatoria.

I genitori il cui bambino abbia già compiuto, ad inizio anno scolastico, l’età di 6 mesi ma richiedano un ingresso posticipato al nido, con il mantenimento del posto, sono tenuti a pagare 100% della retta richiesta fin dall’inizio anno scolastico. Diversamente le domande di ammissione al nido che prevedono l’inserimento posticipato rispetto all’inizio dell’anno scolastico o alla data di presentazione della domanda senza il pagamento della retta verranno inserite nella graduatoria entro i tre mesi antecedenti l’inizio della frequenza prevista.

Al fine di disciplinare l’inserimento dei bambini durante l’anno, in presenza di disponibilità dei posti, verrà applicata la graduatoria in vigore. Si considera disponibile il posto alla data di ricezione della comunicazione del ritiro. In tale data quindi viene presa in considerazione l’ultima graduatoria vigente. L’ingresso del bambino potrà avvenire fin dal giorno successivo alla data del ritiro effettivo del bambino dimissionario.

Art. 7 – Determinazione della retta

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio mediante il pagamento di una retta mensile.

La Giunta comunale annualmente determina le tariffe, tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare, e può disporre le condizioni per l'abbattimento delle stesse.

La retta dovuta mensilmente per la frequenza del nido d'infanzia potrà essere rapportata alle diverse fasce orarie. La retta di norma include la fornitura di pannolini ed i costi del pasto.

La Giunta comunale, limitatamente a casi segnalati dal Servizio sociale, potrà disporre la riduzione o la completa esenzione dal pagamento della retta per una o più mensilità.

Art. 8 – Pagamento della retta

All'iscrizione del bambino verrà richiesta una caparra di garanzia, pari a € 200,00, da detrarre sull'ultima retta conseguente al ritiro del bambino o da trattenere nel caso in cui il ritiro avvenga prima della fine dell'anno scolastico.

Il versamento della retta di frequenza dovrà essere effettuato entro i primi 5 giorni di ogni mese o comunque entro 5 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento, secondo le modalità indicate dal Comune o dal Concessionario.

In caso di mancato pagamento della retta, l'utente verrà considerato moroso e verrà attivata la procedura di recupero del credito con l'applicazione dei relativi interessi di mora.

Il mancato adempimento degli obblighi di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sollecito, comporterà la cessazione del rapporto con l'utente e la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di continuare a fruire del servizio di Nido d'Infanzia.

Art. 9 – Calendario di apertura

Il servizio di Nido d'Infanzia avrà le seguenti decorrenze:

Apertura

- 1 settembre o primo giorno lavorativo, per i bambini che hanno già frequentato
- primo lunedì del mese per i nuovi inserimenti;

Chiusura

- 31 luglio o all'ultimo giorno lavorativo, nelle festività da calendario e nella giornata del Santo patrono.

Orario giornaliero di apertura:

- il Nido d'Infanzia avrà un'apertura ordinaria di 10 ore giornaliere, dalle ore 07.30 alle ore 17.30 per cinque giorni lavorativi la settimana, dal lunedì al venerdì;
- le fasce di ingresso ed uscita anticipata/posticipata verranno definiti dalla Carta dei Servizi

Gli orari di funzionamento saranno pubblicizzati sul sito del Comune e/o del Concessionario

In accordo tra il Comune o il Concessionario e le famiglie possono essere previste frequenze non standard. Le frequenze non standard differiscono dalle frequenze standard per numero di giorni/settimana o per orario. Per la frequenza non standard si applica un costo ad intero carico della famiglia, stabilito specificamente dal Comune o dal Concessionario.

Nel periodo di primo inserimento la frequenza del bambino e la presenza del genitore è concordata tra la famiglia ed il Comune o il Concessionario al fine di consentire il distacco del bambino con i tempi e le modalità stabilite e definite dal progetto pedagogico.

Art. 10 – Servizi Aggiuntivi

Possono essere previsti servizi aggiuntivi proposti dal Comune o dal Concessionario. Il costo per la fruizione di servizi aggiuntivi è interamente a carico delle famiglie.

Art. 11 – Assenze

L'assenza del bambino dal Nido d'Infanzia dovrà essere motivata e giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci.

La mancata frequenza non motivata, che si protragga oltre 10 giorni lavorativi consecutivi, darà luogo al provvedimento di sostituzione con il bambino avente diritto secondo la graduatoria.

Ad analogo provvedimento darà luogo una frequenza al Nido, per qualunque motivo, escluse le malattie e/o comprovate gravi motivi familiari, inferiore a 5 giorni su 45 lavorativi consecutivi.

Qualora le assenze superino le 10 giornate mensili, potrà essere richiesto il rimborso parziale della retta determinato nel 30% del valore mensile rapportato ai giorni di effettiva assenza.

Art. 12 – Recesso dalla frequenza

I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l'attività del Nido d'infanzia possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso. Può essere autorizzata la frequenza di bambini di età superiore ai tre anni su richiesta della famiglia assistita da motivata relazione dei servizi sociali territoriali competenti ed in relazione alla fase di sviluppo attraversata dal bambino prima di accedere alla Scuola dell'infanzia.

La dimissione del bambino è prevista in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico.

Ogni dimissione dal nido non coincidente con la conclusione dell'anno scolastico dovrà essere notificata almeno 30 giorni prima del ritiro effettivo dal servizio, su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici del Comune o del Concessionario. I termini decorreranno dalla data di presentazione del modulo, debitamente compilato e sottoscritto, al Comune o al Concessionario, che ne rilascerà ricevuta datata. Nei 30 giorni decorrenti dalla presentazione del modulo di dimissione il bambino potrà frequentare il Nido d'infanzia con la corresponsione della relativa retta. In caso in cui l'utente non usufruisca del servizio nei 30 giorni successivi alla data di presentazione del modulo di dimissione il pagamento della relativa retta sarà comunque dovuto.

In caso di dimissione non coincidente con la conclusione dell'anno scolastico l'utente perde la priorità in graduatoria in caso di domanda di iscrizione per il successivo anno. L'eventuale domanda di iscrizione già consegnata non decade.

Nel caso di ritiro senza preavviso l'utente sarà comunque tenuto al pagamento della retta riferita ai 30 giorni successivi alla data di ritiro.

Art. 13 – Assistenza sanitaria e pedagogica

Ai minori ammessi al Nido d'Infanzia, nell'ambito della frequenza allo stesso, sarà assicurata ogni necessaria assistenza sanitaria con finalità anche di carattere preventivo e riabilitativo, nonché quella psico-pedagogica.

Per frequentare il servizio, tutti i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni, questo nel rispetto della legge del 31 luglio 2017, n°119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale". I responsabili dei Servizi educativi per l'infanzia sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra 0 e tre anni, a richiedere ai genitori esercenti la potestà genitoriali, ai tutori o ai soggetti affidatari, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'art. 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la

presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria competente. La presentazione di tale documentazione costituisce requisito di accesso. La mancata presentazione della documentazione prevista dalla suddetta norma comporta la decadenza dall'iscrizione.

Qualora la bambina o il bambino siano affetti da malattia infettiva, i genitori devono avvisare tempestivamente il personale del Nido d'Infanzia e il rientro è possibile solo dopo che sia trascorso il periodo stabilito dal medico pediatra e dall'autorità sanitaria competente. In ogni caso non possono rimanere al Nido d'Infanzia quando manifestano sintomi di febbre superiori ai 37,5° o indisposizione: in questo caso gli educatori sono tenuti ad avvertire la famiglia per il suo immediato intervento.

Il personale operante nel nido non è autorizzato a somministrare medicinali di nessun genere, salvo specifiche prescrizioni pediatriche e previa autorizzazione della famiglia.

Art. 14 – Tutela dei bambini

L'uscita di bambini avverrà solo alla presenza di uno dei genitori o, previa comunicazione degli stessi, alla presenza di persona diversa munita di delega firmata da almeno uno dei genitori. La delega dovrà essere depositata presso gli uffici del nido d'infanzia unitamente alla copia di un documento di identità del delegato. Nell'ambito delle attività educative bambini potranno essere accompagnati dal personale docente, sotto stretta vigilanza del medesimo, in passeggiate presso le aree verdi limitrofe alla struttura dell'asilo nido. Il genitore può opporsi a tale servizio mediante l'invio di semplice nota scritta con modalità che attestino l'invio della comunicazione.

Art. 15 – Abbigliamento

È opportuno che i bambini vestano indumenti che permettono la massima libertà di movimento per poter giocare ed usare i diversi materiali messi a disposizione dal Nido d'Infanzia.

Il Nido d'Infanzia provvede alla fornitura di pannolini, lenzuola e coperte.

Art. 16 – Il pasto e la merenda

I pasti vengono confezionati sulla base delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda sanitaria alla quale competono anche gli interventi di vigilanza igienico - sanitaria sugli alimenti e sugli ambienti della cucina.

Nei casi di allergie alimentari i genitori sono tenuti a consegnare al personale del nido d'infanzia il certificato medico nel quale siano indicati gli alimenti da non somministrare.

I genitori dei bambini che seguono diete particolari a causa di intolleranze e/o allergie alimentari, sono tenuti a comunicare un tanto in sede di iscrizione o non appena vengano a conoscenza della problematica.

In caso di assenza, i genitori devono dare comunicazione al personale del nido entro le ore 8.30 onde evitare che vengano confezionati inutilmente gli alimenti.

Per lo stesso motivo dovrà essere comunicato il rientro del bambino con un preavviso di almeno un giorno.

Art. 17 – L'inserimento

È previsto un periodo di inserimento personalizzato e regolato dal Progetto Educativo - Pedagogico al quale devono attenersi tutti i genitori che intendono usufruire del servizio di Nido d'Infanzia.

Art. 18 – Organico e funzioni del personale

L'organico del Nido d'infanzia deve assicurare il funzionamento del Servizio e garantire il pieno rispetto delle esigenze del bambino. Il numero di educatori e di personale ausiliario necessari alla gestione del servizio devono rispettare gli standard previsti nel regolamento regionale vigente.

Il servizio di Nido d'infanzia è assicurato da personale qualificato e prevede le figure disciplinate dalla normativa vigente.

Al soggetto affidatario spetta l'aggiornamento e la supervisione del personale stesso al fine di garantire la qualità del servizio, attuare annualmente corsi di aggiornamento, assicurare la formazione permanente del personale educativo operante nel Nido d'Infanzia.

Corsi differenziati di aggiornamento devono essere previsti per il restante personale operante nel Nido d'Infanzia. Corsi da attuare con tutto il personale sono previsti qualora vi sia richiesta motivata dal raggiungimento di obiettivi qualificanti e organizzativi per la struttura stessa e comunque utili alle dinamiche del processo educativo del nido.

Art. 19 – Personale per bambini disabili o in difficoltà

In casi particolari, quali l'accoglienza di bambini diversamente abili, sarà prevista la presenza di personale educativo di sostegno e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n° 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

Art. 20 – Carta dei servizi

Il soggetto gestore del servizio, predispone una Carta dei servizi, quale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisce ed esplicita:

- i principi e le disposizioni di cui alla normativa di settore vigente;
- la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione e di fine frequenza;
- il calendario, l'orario di apertura del servizio e le fasce orarie di utilizzo;
- il progetto educativo;
- la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza;
- le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie;
- servizi integrativi offerti.

Art. 21 – Comitato di gestione

Ai fini di una gestione partecipata, operano nel nido d'infanzia il Comitato di gestione e l'Assemblea dei genitori. Il comitato di gestione è composto da:

- due rappresentanti dei genitori eletti dall'Assemblea dei genitori
- l'assessore competente o suo delegato e/o un rappresentante del Concessionario
- un rappresentante del personale educativo, individuato autonomamente tra tutto il personale educativo, con anche funzione di segretario verbalizzante
- il coordinatore del nido.

Il comitato di gestione viene nominato dal Sindaco, permane in carica tre anni e comunque fino a nomina del successivo, ed elegge al suo interno, nella prima convocazione, il Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti, scelto nella rappresentanza dei genitori.

Il comitato di Gestione si riunisce, di norma due volte l'anno, su convocazione del presidente o su richiesta dell'Amministrazione comunale o di almeno tre componenti del Comitato stesso. Il

presidente cura i rapporti con il Concessionario e con l'Amministrazione comunale nei cui confronti rappresenta il comitato di gestione ed i genitori.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte dal Comitato di gestione, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per ogni seduta viene redatto dal segretario verbalizzante un verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal Verbalizzante stesso.

Copia del verbale di seduta viene inviata al Sindaco.

In caso di assenza del Presidente, la presidenza viene assunta dall'altro genitore.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, eventuali esperti o rappresentanti di servizi anche esterni.

I rappresentanti dei genitori decadono al momento della dimissione del proprio figlio, anche precedentemente alla scadenza del mandato e vengono sostituiti con genitori eletti dall'Assemblea dei genitori. Il rappresentante del personale, individuato autonomamente tra tutto il personale educativo, decade in caso di trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro e viene sostituito da un nuovo designato.

I compiti del comitato di gestione sono:

- elaborare proposte per il programma annuale didattico-educativo da comunicare al soggetto gestore del servizio entro l'inizio di ogni anno educativo.
- formulare proposte per migliorare il funzionamento del servizio.
- proporre servizi integrativi o esporre pareri sui servizi integrativi che il soggetto gestore intende erogare.
- promuovere iniziative di carattere culturale rivolte agli utenti del servizio e a tutta la comunità locale in merito alle tematiche afferenti al servizio.

Art. 22 – Assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori ammessi e viene riunita su richiesta del presidente del comitato di gestione, o del responsabile del servizio o di almeno 1/3 dei genitori degli utenti per :

- eleggere o revocare i propri rappresentanti in seno al comitato di gestione
- per esprimere l'orientamento dei genitori in merito a problematiche particolarmente rilevanti attinenti alla vita del nido da sottoporre al comitato di gestione e/o all'amministrazione comunale..

Art. 23 – Ricettività e strutture

Gli spazi interni devono essere strutturati per rispondere ai bisogni delle diverse età dei bambini e per rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.

E' assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza del Nido d'infanzia dotata di alberatura e di attrezzature sufficienti per la permanenza e i giochi dei bambini.

Gli spazi e la struttura all'interno e all'esterno devono essere in grado di rispondere ai requisiti estetici e devono salvaguardare i bambini da tutti gli eventuali rischi infortunistici.

Il Nido d'infanzia si articola in gruppi di lavoro in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico, ai programmi educativi adottati, così come stabilito dalla L.R. 20/2005 e dal progetto pedagogico.

Art. 24 - Reclami

Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano i principi e gli standard gli utenti possono presentare reclamo. Esso ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile e immediato per segnalare comportamenti non in linea con la realizzazione del servizio e con la gestione anche economica del rapporto contrattuale. I reclami possono essere espressi in formascritta, anche mediante posta elettronica, e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente; vanno inoltrati alternativamente al Comune, al soggetto affidatario/concessionario del servizio e/o direttamente alla Referente o al personale del Nido d'infanzia. I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. Il Comune o il concessionario del servizio, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

A tutela del corretto trattamento dei dati personali, delle disposizioni normative cogenti, i dati personali del genitore / tutore legale e del minore saranno trattati solo per le proprie finalità istituzionali e, in particolare, per l'erogazione dei servizi connessi alla permanenza del minore presso il nido.

Art. 26 – Sicurezza sui luoghi di lavoro ed igiene degli alimenti

La sicurezza del nido e la salute dei lavoratori costituiscono parte integrante della qualità educativa da garantire ai bambini e genitori. Il soggetto gestore/concessionario, in collaborazione con il Comune e coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione, si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.

A tal fine, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, si impegna a:

- Effettuare la valutazione dei rischi ed adottare adeguate misure preventive e protettive
- Definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali
- Fornire mezzi necessari al lavoro in sicurezza e la formazione all'utilizzo degli stessi
- Fornire formazione e informazioni generali e specifiche mirando ad introdurre ad ogni livello aziendale una forte cultura della sicurezza sul lavoro
- Elaborare e l'applicare piani di emergenza, formando addetti all'antincendio e al primo soccorso capaci di far fronte ad eventuali emergenze

La manipolazione degli alimenti nonché la loro somministrazione e la pulizia dei luoghi avverrà nel pieno rispetto dei protocolli igienico sanitari adottati e della normativa di settore.

Art. 27 – Rinvio a norme vigenti

Le indicazioni contenute nel presente regolamento si applicano fino a quando non intervengono, in materia, disposizioni modificatrici o contrarie, contenute nei contratti collettivi o nelle norme vigenti.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta efficacia della deliberazione di Consiglio comunale che ne approva i contenuti